

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **514/1988** (ECLI:IT:COST:1988:514)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Udienza Pubblica del **22/03/1988**; Decisione del **21/04/1988**

Deposito del **05/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **11/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **11819 11820**

Atti decisi:

N. 514

SENTENZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro Ferri, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 27 ottobre 1978, depositato in Cancelleria il 31 ottobre 1978 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro dei lavori pubblici emessi in data:

a) 31 dicembre 1977 (classificazione tra le statali di una strada collegante il centro di Campobello di Licata con la statale n. 557, presso Ravanusa);

b) 10 agosto 1978 (definizione degli itinerari delle strade statali nn. 188 e 189 a seguito

della variante esterna dell'abitato di Lercara Friddi);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 27 ottobre 1978 (R. Confl. n. 32/1978), la Regione Siciliana ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 agosto 1978, avente per oggetto "Definizione degli itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 a seguito della variante esterna dell'abitato di Lercara Friddi", e del decreto dello stesso Ministro del 31 dicembre 1977, avente per oggetto "Classificazione tra le strade statali di una strada collegante il centro di Campobello di Licata con la strada statale n. 557, presso Ravanusa".

Deduce la ricorrente che entrambi i provvedimenti sono lesivi della competenza costituzionalmente garantita alla Regione Sicilia dall'art. 14, lett. g), dello Statuto in materia di "lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale", e dall'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, come modificato dall'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, ai sensi del quale alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali "d'intesa con la Regione siciliana".

Tale "intesa" non è stata peraltro posta in essere né ai fini dell'adozione del decreto ministeriale del 10 agosto 1978, che disponeva la declassificazione di un tratto di strada statale, né ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale del 31 dicembre 1977, con il quale si procedeva alla classificazione di una strada tra quelle statali.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha contestato la fondatezza dei ricorsi.

Quanto al decreto del 31 dicembre 1977, osserva il resistente che la Regione è stata tempestivamente consultata ed ha espresso parere favorevole alla classificazione della strada tra quelle statali, sicché può ritenersi raggiunta l'intesa.

Circa il decreto del 10 agosto 1978, rileva, per converso, che l'intesa deve ritenersi non necessaria, poiché esso non concerne la classificazione di una strada come statale.

Considerato in diritto

1. - La Regione Sicilia ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso i seguenti provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici:

a) decreto 31 dicembre 1977, avente per oggetto "Classificazione tra le strade statali di una strada collegante il centro di Campobello di Licata con la strada statale n. 557, presso

Ravanusa";

b) decreto 10 agosto 1978, avente per oggetto "Definizione degli itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 a seguito della variante esterna dell'abitato di Lercara Friddi";

Ad avviso della ricorrente entrambi i provvedimenti ledono la competenza costituzionalmente ad essa garantita dall'art. 14, lett. g), dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, in materia di "lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale", e dall'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, come modificato dall'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. primo luglio 1977, n. 683, in forza del quale alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali "d'intesa con la Regione Siciliana".

Ed infatti, ambedue gli atti suindicati sarebbero stati adottati, secondo l'assunto della ricorrente, senza il previo raggiungimento della "intesa".

2. - Per quanto concerne il decreto del Ministro dei lavori pubblici 31 dicembre 1977 il ricorso non è fondato.

Con detto decreto è stata infatti classificata tra le strade statali una strada collegante il centro di Campobello di Licata con la strada statale n. 557.

Dal relativo procedimento di classificazione risulta che l'A.N.A.S., con lettera 14 febbraio 1975, ha richiesto alla Regione Sicilia di esprimere il proprio parere al riguardo, e che la predetta Regione, con nota dell'assessore competente, in data 27 giugno 1975, ha espresso, sentito il proprio organo tecnico, parere favorevole alla classificazione della strada in oggetto tra quelle statali.

Ora, l'art. 3 del d.P.R. n. 683/1977, nel prevedere l'"intesa" tra lo Stato e la Regione, non indica quale sia il procedimento da seguire per realizzarla, sicché la relativa prescrizione può ritenersi osservata qualora si sia comunque realizzata la concordanza delle volontà delle parti interessate.

E non può dubitarsi che tale incontro di volontà concordi sia stato raggiunto nella specie, mediante la risposta favorevole della Regione alla richiesta di parere sulla classificazione della strada tra quelle statali e le conseguenti conformi determinazioni del Ministro dei lavori pubblici.

3. - È invece fondato il ricorso avverso il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 agosto 1978.

In relazione ad esso, infatti, è pacifico che non sono intervenuti, tra lo Stato e la Regione, "intese" o atti equipollenti.

La difesa dell'Avvocatura dello Stato si incentra, in proposito, sulla portata dell'atto, che non riguarderebbe la classificazione o declassificazione di strade statali.

L'assunto difensivo è tuttavia smentito dallo stesso tenore del provvedimento, che concerne: 1) la "classificazione" come strada statale della variante esterna all'abitato di Lercara-Friddi, incorporata nell'itinerario della strada statale n. 189 (art. 1); 2) la "declassificazione" di alcuni tratti delle strade statali n. 188 e n. 189 (art. 2); 3) la modifica dell'itinerario delle suddette strade statali (art. 3).

Né appare rilevante - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - la modesta consistenza dei tratti di strada classificati o declassificati, poiché in tal modo si introduce un criterio

ignorato dall'art. 3 del d.P.R. n. 683/1977, che ha riguardo esclusivamente al contenuto del provvedimento (classificazione e declassificazione delle strade), senza attribuire rilievo alle dimensioni quantitative del suo oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato classificare o declassificare strade statali in Sicilia, senza intesa con la Regione siciliana, ed in conseguenza annulla il decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 agosto 1978 di cui in epigrafe;

Dichiara che spetta allo Stato classificare o declassificare strade statali in Sicilia su intesa con la Regione siciliana raggiunta mediante parere espresso dalla Regione, cui si sia adeguato lo Stato nel provvedere, e conseguentemente rigetta il ricorso della Regione Sicilia contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici 31 dicembre 1977 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.